



## CIRCOLARE N. 27

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO X

Roma,

Allegati: 1

OGGETTO: Utilizzo delle disposizioni di bonifico per la costituzione dei depositi provvisori presso la tesoreria statale.

Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato generale

Corte dei conti  
Segretariato generale

Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali  
Segretariato generale

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  
Segretariato generale

Scuola nazionale dell'amministrazione  
Direzione amministrativa

Ragionerie territoriali dello Stato nei capoluoghi di regione e nelle province di Trento e Bolzano

e p.c. Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi  
Direzione dei servizi del tesoro

Banca d'Italia  
Servizio tesoreria dello Stato

## 1. Premessa

La costituzione di depositi provvisori in contanti presso le tesorerie dello Stato può essere effettuata con le diverse tipologie di valori e titoli previste dall'art. 47 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (IST), comprendente, tra le altre, anche il versamento tramite bonifico bancario o postale, secondo le regole fissate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293.

L'introduzione del bonifico per la costituzione dei depositi ha richiesto alcuni adeguamenti tecnici alle procedure di versamento alla tesoreria statale, che sono stati messi a punto dalla Banca d'Italia e che consentiranno, **a partire dal 1° gennaio 2019**, di utilizzare anche questo strumento, divenuto indispensabile anche per i limiti vigenti all'utilizzo del contante.

Tenuto conto delle diverse tipologie di depositi provvisori, la cui casistica si rinviene nell'art. 173 delle IST, il versamento tramite bonifico riguarda, in linea di massima, un'utenza tendenzialmente privata, per il versamento di garanzie per concorrere a procedure di gara, per indire concorsi a premi, per il rilascio di certificati di importazione/esportazione, per ogni altro deposito previsto da disposizioni normative o regolamentari.

La presente circolare è rivolta alle amministrazioni che richiedono la prestazione di garanzie a diverso titolo, tramite la costituzione di un deposito presso la tesoreria statale, affinché possano fornire ai propri utenti le istruzioni necessarie per il versamento con bonifico, e alle Ragionerie territoriali dello Stato<sup>1</sup> istituzionalmente competenti per le operazioni di svincolo (restituzione o incameramento all'Erario).

## 2. Modalità di costituzione del deposito

Le amministrazioni che richiedono la costituzione di depositi a diverso titolo, debbono fornire alla propria utenza le informazioni necessarie da inserire nella disposizione di bonifico, per consentire l'individuazione puntuale dei singoli versamenti e la causale per la quale sono stati effettuati.

In particolare si ritiene necessario segnalare di seguito alcuni aspetti di rilievo, cui le amministrazioni debbono porre la dovuta attenzione nel fornire le istruzioni all'utenza.

---

<sup>1</sup> Si veda l'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, che assegna alle RTS le competenze in materia di restituzione dei depositi provvisori.

***a. IBAN di destinazione***

Per consentire la costituzione di un deposito tramite bonifico la Banca d'Italia ha istituito appositi codici IBAN dedicati, a livello regionale. Si tratta di 21 IBAN riferiti alle tesorerie dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano (l'elenco è allegato alla presente circolare). Le amministrazioni centrali dello Stato debbono pertanto fare riferimento all'IBAN della tesoreria di Roma, mentre le periferiche a quello della tesoreria situata nel capoluogo di regione. Parallelamente, in sede di svincolo del deposito, la richiesta e il relativo nulla-osta da parte dell'amministrazione nel cui interesse è stato effettuato il deposito, debbono essere presentati alla Ragioneria territoriale dello Stato competente: RTS di Roma per i depositi riguardanti le amministrazioni centrali e quelle periferiche della regione Lazio, costituiti presso la tesoreria di Roma; RTS dei capoluoghi di regione, coesistenti con la sede della tesoreria presso cui è stato costituito il deposito, per le altre amministrazioni periferiche secondo la competenza territoriale.

***b. Informazioni relative al versante e all'amministrazione richiedente***

Al fine di assicurare la tracciabilità del versamento nell'intero *iter* di gestione del deposito, è indispensabile che la disposizione di bonifico consenta l'individuazione del depositante, dell'amministrazione cauzionata e dell'oggetto/finalità del deposito stesso.

In considerazione degli specifici format per l'esecuzione del bonifico e dell'esigenza di veicolare le informazioni del versamento in campi strutturati della quietanza di deposito, è necessario quindi riportare nella causale del bonifico quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. **cognome e nome o ragione sociale** del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di **26 caratteri**;
- II. **codice identificativo dell'amministrazione cauzionata** su un numero massimo di **6 caratteri**;
- III. **codice identificativo del versamento** su un numero massimo di **15 caratteri**;
- IV. **codice fiscale del depositante** su un numero massimo di **16 caratteri** (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In relazione a quanto precede è necessario che le amministrazioni richiedenti il deposito comunichino ai versanti i codici di cui al secondo e terzo gruppo (sub II. e sub III.) in modo che sia inequivocabilmente individuata sia l'amministrazione stessa che la finalità del versamento.

In proposito, si ritiene che ai fini dell'individuazione del codice dell'amministrazione cauzionata vada utilizzato il “**codice univoco ufficio**” (su sei posizioni), disponibile nell'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA)<sup>2</sup>. Per quanto attiene il codice identificativo del versamento dovrà essere individuata una **codifica che contraddistingue l'operazione** (ad es., potrà essere utilizzato il CIG, per la prestazione di garanzie in sede di procedura di gara).

L'adozione di specifici codici da riportare nella causale del bonifico è indispensabile per consentire l'individuazione del versamento in ogni fase di gestione del deposito, sia da parte delle amministrazioni interessate - nelle fasi di acquisizione della ricevuta di bonifico e di rilascio del nulla osta allo svincolo -, sia da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, in sede di svincolo del deposito stesso, come più ampiamente illustrato nel successivo paragrafo 3.

### ***c. Ricevuta di bonifico e quietanza del deposito***

La **ricevuta di bonifico eseguito**, rilasciata dalla Banca del depositante (o da Poste italiane s.p.a.), ha efficacia liberatoria nei confronti di chi è tenuto al deposito<sup>3</sup> e costituisce pertanto il documento che può essere esibito/consegnato all'amministrazione nel cui interesse il deposito è stato effettuato.

La Banca d'Italia, ricevuto il bonifico, emette una quietanza di deposito dematerializzata, che viene resa disponibile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

La ricevuta di bonifico eseguito e la quietanza di deposito dematerializzata riportano entrambe, in apposito campo, il *Transaction reference number* (TRN), codice univoco del versamento, che consente di riconciliare il bonifico effettuato con la costituzione del deposito.

---

<sup>2</sup> Il codice univoco ufficio, disponibile nell'Indice delle pubbliche amministrazioni è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>

<sup>3</sup> Si veda l'art. 1, comma 2, del D.M. 9 ottobre 2006, n. 293.

### **3. Svincolo del deposito**

Lo svincolo del deposito (restituzione al depositante o incameramento all'Erario) è istituzionalmente affidato alle Ragionerie territoriali dello Stato dei capoluoghi di regione, coesistenti con la sede della tesoreria presso la quale è stato costituito il deposito.

Le RTS hanno a disposizione sul S. I. Tesoreria le quietanze dematerializzate emesse in sede di costituzione dei depositi e l'informazione relativa all'eventuale registrazione di avvenuto svincolo, totale o parziale.

Per consentire la restituzione dell'importo depositato agli aventi diritto, l'amministrazione nel cui interesse la somma è stata depositata comunica alla RTS il nulla-osta allo svincolo e in quella sede fornisce: copia della ricevuta di bonifico, che permette la riconciliazione del bonifico con la quietanza di deposito tramite il TRN, le informazioni relative alla codifica dell'amministrazione e della finalità del deposito, tutti gli elementi per finalizzare il pagamento.

Le Ragionerie territoriali, pertanto, dovranno porre la dovuta attenzione nel riconciliare la ricevuta di bonifico eseguito con la quietanza di deposito.

Nulla è innovato invece per quanto riguarda le modalità operative dello svincolo, tenuto conto che, non essendo state ancora dematerializzate le disposizioni di svincolo dei depositi, resta valido quanto al riguardo riportato nella circolare RGS 7/2014 e il modello di restituzione allegato alla stessa.

\*\*\*

Si confida nella puntuale applicazione di quanto riportato nella presente circolare e si resta a disposizione per ogni necessario, ulteriore chiarimento in merito.

Il Ragioniere Generale dello Stato